

Oggetto:

I.v.a.. Aliquote. Cessioni e prestazioni accessorie.

Sintesi:

L'operazione accessoria oltre a concorrere alla formazione della base imponibile della principale, ne assume anche il trattamento fiscale e, pertanto, essendo nel caso di specie l'importo dell'operazione accessoria riferibile a piu' cessioni di beni soggette ad aliquote diverse, l'importo medesimo andra' necessariamente scomposto ed attribuito in relazione ai prezzi di ciascuna operazione principale, assumendone il relativo trattamento di aliquota.

Testo:

Si richiama l'attenzione delle Associazioni aderenti sul testo della seguente risoluzione con la quale il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari, fornisce chiarimenti e precisazioni sul trattamento tributario da applicarsi in caso di cessioni e prestazioni accessorie (spese di trasporto, bancarie, ecc.) a cessioni di beni o prestazioni di servizi principali soggetti ad aliquote diverse (ex art. 12 del D.P.R. numero 633 del 26 ottobre 1972). "La societa' indicata in oggetto, con istanza diretta alla scrivente, ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento ai fini dell'I.V.A. delle spese accessorie (spese di trasporto, bancarie, ecc.) addebitate globalmente in fatture e riferentesi a cessioni di beni soggette ad aliquote I.V.A. diverse. Al riguardo devesi premettere che l'art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizio effettuate direttamente dal cedente o prestatore del servizio ovvero per suo conto ed a sue spese non sono soggette autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale e' soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile. Tenuto conto pertanto che in base al principio suesposto l'operazione accessoria oltre a concorrere alla formazione della base

imponibile
dell'operazione principale, ne assume anche il trattamento fiscale,
devesi
far presente, come gia' avuto modo di precisare con la circolare n. 32
del
27 aprile 1973, che essendo l'importo della operazione accessoria
riferibile
a piu' cessioni di beni soggette ad aliquote diverse, l'importo
medesimo
dovra' necessariamente essere scomposto ed attribuito in
proporzione ai
prezzi di ciascuna operazione principale, assumendone il
relativo
trattamento di aliquota."